

(N. 818)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1950

Modificazioni alla legge 27 giugno 1942 n. 851 concernente lo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è indipendente dai provvedimenti legislativi che dovranno essere adottati per dare forma concreta ed esecutiva ai principi di autonomia e di decentramento amministrativo sanciti dalla Costituzione (articolo 5 e 128).

Con esso viene proposta la eliminazione di una sperequazione creata dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, concernente la « statizzazione » dei segretari provinciali.

L'articolo 4 della legge, non potendo riconoscere del tutto i regolamenti organici degli enti locali, con disposizione transitoria, consentì che nella prima vacanza dei posti di segretario provinciale, le amministrazioni interessate potessero procedere alla nomina del nuovo titolare per promozione o per concorso interno, ove gli aspiranti fossero in possesso dei prescritti titoli. Detta transitoria disposizione fu però di limitata portata, e cioè essa avrebbe potuto essere applicata se ed in quanto i regolamenti locali prevedevano tale sistema di conferimento del posto di segretario da data anteriore al 1° gennaio 1938.

È facile rendersi conto della inopportunità della considerevole retrodatazione, non giu-

stificata da alcun motivo. Ed è facile intendere le sperequazioni che si sono venute a creare nei confronti di aspiranti aventi gli stessi requisiti e gli stessi meriti, appartenenti ad enti i cui regolamenti vennero modificati nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1938 e quella del 22 agosto 1942 (data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851). Infatti per le vacanze dei posti verificatesi nel detto periodo, le amministrazioni interessate hanno potuto procedere al conferimento dei posti medesimi per promozione o per concorso interno e le nomine sono valide a tutti gli effetti. Per gli altri posti, le cui vacanze si sono verificate dopo, o debbono ancora verificarsi, la rigida applicazione della legge non consente lo stesso beneficio ad aspiranti che hanno acquisito maggiori meriti e maggiore anzianità di servizio nei confronti di quelli già promossi.

La nomina per promozione o per concorso interno non si è fatta dipendere dal merito dei concorrenti, ma unicamente dall'evento favorevole di disponibilità del posto in detto periodo.

Con il presente disegno di legge si vuole appunto mettere nelle stesse condizioni e possi-

bilità tutte le amministrazioni provinciali i cui regolamenti organici prevedono il conferimento del posto di segretario per promozione o per concorso interno da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di statizzazione dei segretari provinciali (22 agosto 1942).

In passato, e cioè prima della statizzazione, si è talvolta verificato che, sebbene i regolamenti organici non prevedessero la promozione, le amministrazioni locali si sono trovate di fronte a casi meritevoli, e, nell'interesse del servizio, hanno provveduto, per l'occasione, a modificare gli organici per far luogo alla promozione. Non sembra quindi sia da annettere eccessiva importanza alla data in cui il regolamento organico sia stato modificato per consentire la promozione.

Il presente disegno di legge è anche ispirato ai criteri di autonomia e di decentramento sanciti dalla Costituzione. È, infatti, da tener presente che non potranno esser negate agli enti locali le autonomie necessarie per il conseguimento dei loro fini, anche per quanto riguarda la scelta e la nomina dei loro funzionari ed impiegati, riformando l'attuale sistema che fu basato su principi diversi e con diversi fini. Pertanto è indispensabile che fin da ora tali principi trovino pratica applicazione nei casi in cui ne sia palese la utilità dell'ente pubblico e siano da definire situazioni di fatto che non possono essere disconosciute o superate senza venir meno alla osservanza dei principi stessi.

Infine è da tener presente che le Amministrazioni locali, potendo dare ai propri impiegati uno sviluppo di carriera (benchè modesta data la ristrettezza dei loro organici) attuano un sano principio di giustizia e di riconoscimento dei meriti individuali, favorendo un maggior attaccamento dei dipendenti ai pro-

pri uffici e servizi ed un maggior rendimento degli stessi per l'incentivo che deriva dalla possibilità di avanzamento rimanendo nello stesso ente.

È infine da considerare che il provvedimento proposto riguarda poche amministrazioni provinciali le quali non hanno potuto e non possono avvalersi della facoltà di nominare, alla prima vacanza, il proprio segretario per promozioni o per concorso interno, avendo modificato l'organico prima della legge di «statizzazione», ma dopo il 1° gennaio 1938.

Tale facoltà servirà a dare assetto definitivo ai servizi ed agli uffici degli enti interessati, assicurando la continuità degli stessi con i funzionari che li conoscono per il lungo servizio prestato negli enti stessi, e sistemando con l'avanzamento i vice segretari e i funzionari che li seguono, in quanto meritevoli, nei posti ai quali aspirano da tanti anni.

Con la promozione dei funzionari, conseguente al conferimento del posto di segretario per promozione o per concorso interno, non solo non viene posta alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato, ma le stesse amministrazioni interessate realizzano una notevole economia di spesa, potendosi far funzionare gli uffici ed i servizi con regolarità e completezza senza assunzione di altro personale oltre a quello esistente, ed assorbendo anzi nei ruoli uno degli avventizi reduci assunto in soprannumero a norma di legge.

La legge proposta va, naturalmente, applicata anche ai posti di segretario già vacanti di titolare i cui concorsi, benchè banditi, ma non ancora espletati, rimangono sospesi in attesa che le amministrazioni esercitino, se del caso, la facoltà della promozione o del concorso interno.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851 è sostituito dal seguente: « Articolo 4. Per quelle amministrazioni provinciali il cui regolamento organico, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, preveda la nomina del segretario per concorso interno o per promozione, la prima nomina dopo la predetta data potrà effettuarsi con tale sistema, purchè gli aspiranti alla nomina stessa siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ».

## Art. 2.

La disposizione del precedente articolo è applicabile anche ai posti vacanti di segretario provinciale i cui concorsi, benchè banditi ma non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono sospesi per tre mesi dalla data stessa.

Entro lo stesso termine ciascuna amministrazione provinciale interessata può esercitare la facoltà di cui all'articolo precedente, dandone comunicazione al Ministero per l'interno; in tale caso il concorso viene revocato.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.